



**COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI**

Piazza Roma, 22, C.A.P 05010
FAX 075 875407 - TEL. 075 875123
pec comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it

Prot. 3351

San Venanzo (Tr), lì 10.7.2017

Ordinanza n. 23/17

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro ovvero lattine in occasione di manifestazioni con somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande e similari.

IL SINDACO

Considerata la notevole frequentazione delle aree pubbliche da parte di numerosi utenti ed il clima festoso creato dagli stessi durante le manifestazioni in programma nel periodo estivo nel territorio comunale;

Preso atto che, in momenti di euforia collettiva ed affollamento di persone, i contenitori di bevande in vetro o metallo possono determinare danni a cose e persone a causa del loro utilizzo come mezzi contundenti, nonché essere abbandonati in strada, rappresentando in caso di rottura un pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro e lattine per asportare bevande nel corso delle manifestazioni che prevedono la somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande;

Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;

Visto l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287;

Visto l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza del 7 giugno 2017 a firma del Capo della Polizia Gabrielli,

ORDINA

Nel corso di tutte le manifestazioni temporanee che prevedano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a far data dalla data di emissione delle presente ordinanza e fino al 30 settembre 2017 e per tutta la durata delle stesse:

1) è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate

direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

2) è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

3) i contenitori in vetro in cui può essere fornito il vino nelle attività di somministrazione temporanea, al termine del pasto, devono essere immediatamente rimossi dai tavoli a cura degli organizzatori;

4) il divieto di cui al punto 1 è valido anche per gli esercizi permanenti di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande aperti nei giorni delle manifestazioni in programma nel territorio comunale, limitatamente ai giorni di svolgimento delle manifestazioni stesse,

AVVERTE CHE

- a responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

- la mancata osservanza di tali disposizioni, laddove non costituisca più grave reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Prefetto di Terni;
- alla Stazione Carabinieri di San Venanzo;
- al Questore della Provincia di Terni;
- alla sede del Comando di Polizia locale.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
(*Marsilio Marinelli*)